



Comune di San Michele al Tagliamento

PROVINCIA DI VENEZIA

Ordinanza n. 15 del 26/08/2021

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI CACCIA. STAGIONE VENATORIA 2021 - 2022

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione n. 972 del 13 luglio 2021, la Giunta Regionale ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2021/2022, stabilendo, tra l'altro, come data di apertura generale il 19 settembre 2021, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

Dato atto che con il medesimo atto stabiliva, inoltre, la preapertura per alcune specie di fauna selvatica nei giorni: 1, 2, 4, 5 e 6 settembre 2021;

Rilevato che durante il mese di settembre tutto il territorio del Comune di San Michele al Tagliamento risulta frequentato da numerosi turisti che, usualmente, effettuano escursioni nelle zone agresti, vallive e nei canali lagunari;

Considerato che in tale periodo la stagione turistico-balneare è ancora in pieno svolgimento;

Considerato, inoltre, l'afflusso di natanti da diporto, che ancora in detti giorni circolano nei canali lagunari, e di ciclo-turisti che percorrono le strade rurali;

Ritenuto, pertanto, il possibile verificarsi di situazioni di grave pregiudizio alla sicurezza ed alla incolumità pubblica che potrebbero derivare dalla contemporanea attività venatoria;

Ritenuta la necessità di porre in essere tutte quelle iniziative ed accorgimenti atti a prevenire tali eventualità;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), il quale attribuisce al Sindaco la competenza per l'adozione di provvedimenti urgenti al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

ORDINA

DI VIETARE, per le ragioni in premessa indicate, l'esercizio dell'attività venatoria nell'intero territorio comunale per il periodo dal 1° settembre 2021 al 18 settembre 2021 compreso.

Le violazioni della presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

la comunicazione della presente Ordinanza al Prefetto di Venezia ai sensi dell'art. 54 comma 4, punto 2 del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.; che il presente provvedimento sia inviato, ciascuno per quanto di competenza, a:

- Regione del Veneto – Direzione Regionale Agroambiente;
- Città Metropolitana di Venezia – Ufficio Caccia;

- Città Metropolitana di Venezia – Polizia Provinciale;
- Comando Stazione Carabinieri di San Michele al Tagliamento;
- Comando Stazione Carabinieri di Bibione;
- Stazione CC Forestale - Portogruaro;
- Corpo di Polizia Locale San Michele al Tagliamento;
- Ambito Territoriale di Caccia n. 1 – Portogruaro;

e sia adeguatamente pubblicizzato mediante affissione all'Albo pretorio on-line e presso la Delegazione comunale.

A V V E R T E

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Il Sindaco

Pasqualino Codognotto
*Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell'Amministrazione Digitale*

Comune di San Michele al Tagliamento, lì 26/08/2021

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Pasqualino Codognotto

CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H

DATA FIRMA: 26/08/2021 13:13:05

IMPRONTA: 31393463373666353130323730623263316437353636356165326539326265326236613934303538